SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

4º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2227) ***Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 3, 5
ALBERTINI *(Rifond. Com.-Progr.)* 5
BOSELLO *(AN)* 3, 4
D'ALÌ *(Forza Italia)* 4, 5
PEDRIZZI *(AN)* 5
POLIDORO *(PPI), relatore alla Commissione* . . 2, 3

DL 0271

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2227) ***Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato», approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Polidoro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POLIDORO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2227 si inserisce nel quadro del riordino del trattamento tributario dei titoli di Stato, affrontato negli ultimi quattro anni dal decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito in legge il 18 novembre dello stesso anno. Successivamente furono introdotte in merito altre innovazioni attraverso lo strumento della delega al Governo, sia nella finanziaria del 1996 che in quella del 1997. Per quanto previsto nella finanziaria del 1996, vi è stato un decreto legislativo di attuazione di cui parlerò successivamente.

In sostanza, tuttavia, la portata del provvedimento al nostro esame è limitata, in quanto è una estensione della procedura accelerata di rimborso anche a titoli che in un primo momento non erano previsti nella norma originaria contenuta nel decreto-legge n. 377. Tale decreto-legge, accompagnato successivamente da un regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale 24 gennaio 1994, n. 198, introduceva una procedura accelerata per il rimborso delle ritenute convenzionali sugli interessi dei titoli di Stato a favore dei possessori non residenti.

In attuazione della delega prevista dalla finanziaria del 1996, dal 1º gennaio 1997, con il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, si è dato avvio ad un nuovo regime di esenzione per i possessori di titoli di Stato non residenti, quindi residenti all'estero o comunque in paesi convenzionati con l'Italia. In ragione di tale nuovo regime, a partire dal 1º gennaio 1997 l'ambito applicativo della procedura accelerata verrà progressivamente ad esaurirsi, come previsto dall'articolo 12 dello stesso decreto legislativo. In ogni caso la legislazione vigente, prodotta a cominciare dal decreto-legge n. 377 del 1993, applica la procedura accelerata a tutti i titoli di Stato, ad esclusione dei buoni ordinari del tesoro e dei certificati del tesoro a sconto. Questo naturalmente fino al 31 dicembre 1996, perchè – lo ripeto

ancora una volta – dal 1º gennaio 1997, secondo il decreto legislativo 1º aprile 1996, vi è la nuova procedura dell'esenzione.

I certificati di credito del tesoro «zero-*coupon*» (CTZ), che sono titoli a scadenza biennale, a tasso fisso e privi di cedole, erano comunque esclusi dalla procedura accelerata, in quanto la data di prima emissione di questo tipo di titoli cade in tempo posteriore all'emanazione del decreto-legge n. 377 del 1993; ciò vuol dire che non potevano essere compresi. Di qui la necessità di un intervento legislativo che fissi l'obiettivo di estendere anche ai CTZ la procedura accelerata relativamente agli scarti di emissione per la quota maturata fino al 31 dicembre 1996.

Si ricorda che in base al citato decreto legislativo n. 239 del 1º aprile 1996, che introduce il regime di esenzione, dal 1º gennaio 1997 il regime fiscale degli interessi maturati sui titoli di Stato è passato da un sistema di ritenuta alla fonte ad un sistema in cui, abolita la ritenuta, viene applicata una imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento. Con lo stesso decreto, tra l'altro, è stato sancito il regime di esenzione dall'imposizione fiscale dei proventi delle obbligazioni dei titoli assimilati per i soggetti non residenti in Italia.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame prevede la riformulazione del comma 5 dell'articolo 1 del più volte citato decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377. Tale riformulazione consente di includere in norma i certificati del tesoro a sconto che erano esclusi, insieme ai buoni ordinari del tesoro, dalla procedura accelerata e di estendere la stessa «a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro». In tal modo si consente di rimuovere l'esclusione dalla procedura accelerata dei CTZ, i quali – lo ricordo ancora una volta – sono stati emessi per la prima volta in data posteriore all'emanazione dello stesso decreto.

All'articolo 2 del disegno di legge vengono riportate le disposizioni dei Ministeri del tesoro e delle finanze che mirano a fissare tempi e modalità di calcolo delle somme da rimborsare ai detentori – naturalmente non residenti in Italia – dei suddetti titoli.

Come si può vedere, la portata del disegno di legge non è di grande respiro, tuttavia il Governo ha ritenuto necessario un simile provvedimento, nonostante ci fossero forse nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, indicazioni per intervenire per via regolamentare e non necessariamente con un disegno di legge: questa, almeno, è stata una ipotesi adombrata nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati, e che io rimando al Governo. Probabilmente è necessario un chiarimento anche sulla volontà di utilizzare lo strumento legislativo.

Credo che debba essere raccomandata una celere approvazione da parte della Commissione del disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSELLO. Desidero sottolineare le ultime osservazioni del relatore che, a mio avviso, sono pienamente condivisibili, nel senso che

in questo curioso paese, ogni qualvolta si pone un dubbio, nella migliore delle ipotesi si fa una legge per sciogliere il dubbio stesso.

Personalmente sono convinto che nessuna legge debba essere approvata da questo Parlamento se contemporaneamente non si provveda all'abrogazione di almeno altre dieci leggi. Per tale motivo mi attiverò per proporre qualcosa del genere. Comunque, ora si tratta semplicemente di intervenire in un sistema che ha già delineato il relatore. Credo fosse difficile immaginare una cosa più complicata, rispetto alla situazione testè delineata, per un principio in sè e per sè assolutamente semplice, che consiste nel non tassare gli interessi dei titoli del debito pubblico in possesso ai non residenti.

È chiaro che il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento al nostro esame; ma poichè, come diceva un mio predecessore molto più illustre di me, *ceterum censeo Carthaginem esse delendam*, ribadisco che occorre tornare ad una diversa tecnica di formulazione delle norme se si vuole avere un sistema utilizzabile, comprensibile e meno delirante. E questo è un sistema delirante.

Preannuncio comunque il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale su questo provvedimento.

Desidero rettificare un'osservazione precedente. Si era parlato di interpretazione analogica di una disposizione tributaria. Si tratterebbe, caso mai, di interpretazione estensiva, non analogica, che non esiste. Tutt'al più, potrebbe essere una applicazione analogica, non possibile a causa della riserva di legge. Si tratta, comunque, di dettagli non importanti.

D'ALÌ. Signor Presidente, come sottolineava il senatore Bosello, il provvedimento in discussione ha la natura di atto sostanzialmente dovuto e scontato a seguito di quanto già deliberato nel 1996. Non di meno lascia perplessi il fatto che questo tipo di disposizione, come si rileva anche dal contenuto di alcune dichiarazioni rese in sede di discussione alla Camera dei deputati, costituisca parte delle materie oggetto della delega conferita al Governo dall'articolo 3, comma 160, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria per il 1997). Forse sarebbe stata più opportuno che il Governo avesse ricondotto ai meccanismi previsti da quelle disposizioni anche l'esercizio di questa delega. Anche in quella sede fummo estremamente perplessi sulla volontà che il Governo aveva mostrato, nella richiesta di delega, di mantenere la differenziazione di trattamento fiscale fra i proventi derivanti dai titoli di debito pubblico e quelli derivanti dagli altri titoli e redditi di capitale.

Inoltre, questa agevolazione che viene offerta agli investitori esteri potrebbe portare alcune variazioni nella configurazione complessiva del nostro debito pubblico che, fra i tanti difetti, ha un pregio, quello di essere nella sua quasi totalità detenuto da investitori nazionali e offre quindi possibilità di migliore gestione da parte del Governo. Le agevolazioni fiscali per i non residenti possono portare ad una internazionalizzazione (anche se non è questo il termine esatto) di una grossa parte del nostro debito pubblico; quindi ci si espone a maggiori condizionamenti

da parte degli investitori stranieri. Sappiamo bene, inoltre, che molto spesso tra gli investitori stranieri si celano investitori nazionali che hanno la possibilità di operare tramite società estere. Questa possibilità è riservata soltanto a grossissimi gruppi finanziari i quali, con questo sistema, possono eludere disposizioni più penalizzanti esistenti in ambito nazionale.

Sottolineo la nostra perplessità sull'opportunità di procedere a questo tipo di definizione della norma ed anche sulle metodologie con le quali la norma verrà adottata. So bene che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono di carattere transitorio, ma certamente sarebbe stato più opportuno rispettare il meccanismo della delega conferita al Governo dalla legge finanziaria per il 1997, e quindi passare attraverso l'emanazione di un decreto legislativo.

Preannuncio pertanto il voto contrario dei senatori di Forza Italia sul disegno di legge in esame.

PEDRIZZI. Signor Presidente, le chiedo di voler rinviare il seguito della discussione generale ad altra seduta, in quanto il provvedimento che stiamo esaminando in sede deliberante è particolarmente impegnativo.

ALBERTINI. Signor Presidente, in considerazione del carattere specifico del provvedimento e del fatto che lo stiamo esaminando in sede deliberante, le chiedo di non concludere questa mattina la discussione generale ma di rinviarla ad altra seduta.

PRESIDENTE. Ritengo che la richiesta avanzata dai senatori Pedrizzi e Albertini possa essere accolta, pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione generale è rinviato alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 10.15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE